



# COMUNE DI SALCEDO

PROVINCIA DI VICENZA

## Deliberazione originale del Consiglio Comunale

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to GASPARINI GIOVANNI ANTONIO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to MICHELINI Dott.ssa Antonietta

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Cron. 125 copia della presente Deliberazione e' in pubblicazione all'Albo on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi

dal 17/07/2015 al 03/08/2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to MICHELINI Dott.ssa Antonietta

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Li, 17 luglio 2015

F.to Il Funzionario Incaricato

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesesa Deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, e' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo on-line del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, per cui la stessa **e' divenuta esecutiva** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 della D.Lgs. 267/2000.

Li,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
MICHELINI Dott.ssa Antonietta

Deliberazione n. 16

del 15/07/2015

**Oggetto: MODIFICHE DELLO STATUTO DI ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.. APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AL SINDACO;**

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **QUINDICI** del mese di **LUGLIO** alle ore 20.30, nella sala delle adunanze consiliari del comune di suddetto convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

NOMINATIVI CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
GASPARINI Giovanni Antonio	P	
CARLI Rag. Michele		A
XAUSA Rudy	P	
LAZZARETTI Antonio		Ag
LAZZARETTI Walter	P	
PAVAN Aldo		A
LAVARDA Davide	P	
TURA Carlo	P	
VALLE Giulia	P	
PASQUALE Federico		A
AZZOLIN Umberto	P	

Presenti 7 Assenti 4

	PRESENTE	ASSENTE FISICAMENTE
Assessore Esterno: Sig.ra GALVAN GIADA	P	

Rilevato che gli interventi sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. **GASPARINI GIOVANNI ANTONIO** nella sua qualità di **SINDACO-PRESIDENTE**.

Con la partecipazione del Segretario Comunale, **MICHELINI Dott.ssa Antonietta**

## RELAZIONA IL SINDACO:

“Alto Vicentino Servizi S.p.A. è gestore “in house” del servizio idrico integrato anche nel Comune di Salcedo, che la partecipa con 9.208,00 Euro di capitale sociale.

La Società è stata costituita con atto notarile del 19.12.2002 efficace dal 23.12.2002 per fusione tra Alto Vicentino Servizi Ovest S.r.l. e Alto Vicentino Servizi Est S.r.l. ed è stata trasformata in S.p.A. con deliberazione dell'Assemblea straordinaria del giorno 8 febbraio 2005 con efficacia dal 7 marzo 2005. Tale variazione è avvenuta a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 aggiornato dal D.Lgs. 06 febbraio 2004, n. 37 di modifica del diritto societario. Lo Statuto della Società, non più interpretabile alla luce della vecchia normativa, è stato conseguentemente variato dall'Assemblea straordinaria della Società dell'8 febbraio 2005 (trasformazione di AVS S.r.l. in S.p.A. e adozione del nuovo Statuto). Tenendo conto dei contenuti del precedente Statuto e delle ragioni che ne avevano determinato l'impostazione al momento della costituzione della Srl, furono apportate quelle modifiche formali rese necessarie per adeguarne il contenuto alle nuove disposizioni mantenendo in massima misura sostanziale aderenza ai principi originari e, ove possibile, anche al contenuto letterale. Fu anche ampliata l'attività che costituisce l'oggetto sociale per adeguarla alle richieste già avanzate alla società o che si potevano ragionevolmente attendere come naturale evoluzione di quella di istituto e delle precedenti.

Al rafforzamento della condizione di controllo analogo ha contribuito la modifica dello Statuto della Società deliberato dall'Assemblea straordinaria del 14 marzo 2006 con la quale furono integrate le disposizioni che, sulla scorta della normativa allora vigente, dessero evidenza della garanzia di “controllo analogo” necessario per la gestione *in house* del servizio.

Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria della Società del 14 dicembre 2006 fu approvato il progetto di aumento del capitale sociale da 542.022,00 Euro a 2.168.088,00 Euro, con versamento dilazionato in tre anni, dal 2007 al 2009. Con successiva Assemblea straordinaria del 7 maggio 2007 fu sottoscritto l'aumento di capitale a 2.167.227,00 Euro. Tale è il suo valore attuale, che non risulta aggiornato nello Statuto, per effetto dell'operazione di aumento seguita.

La Società, nel 2014, ha ottenuto un importante finanziamento mediante l'emissione di obbligazioni sottoscritte in larga parte dalla Banca Europea degli Investimenti. Tali obbligazioni hanno una scadenza ventennale, che si spinge quindi oltre la durata attuale della Società, che lo Statuto vigente termina al 31 dicembre 2030. Il relativo contratto impone anche la revisione contabile su base volontaria, ad opera di società di revisione.

Sono ora necessarie ulteriori modifiche dello Statuto della Società, anche al fine di renderlo coerente con il mutato quadro normativo. In particolare:

è aggiornato il riferimento al capitale sociale;

- è inserita la previsione che l'organo amministrativo possa essere costituito da un Amministratore unico;
- è integrata la previsione che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo di ciascun organo sociale;
- viene previsto che la revisione volontaria possa essere svolta anche da revisori legali.

Per il soddisfacimento degli obblighi e delle opportunità sopra richiamate, le proposte di modifica dello Statuto di Alto Vicentino Servizi S.p.A. riguardano:

### **Articolo 4 - Durata**

La durata della Società varia dal 31.12.2030 al 31.12.2050;

### **Articolo 6 - Capitale e azioni**

Il capitale sociale viene aggiornato al suo attuale valore 2.167.227,00 Euro ed è diviso in numero 2.167.227 azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna.

### **Articolo 21 - Presidente e segretario dell'Assemblea. Verbalizzazione**

Al punto 21.1 è aggiunta la previsione dell'Amministratore Unico.

### **Articolo 24 - Competenza e poteri dell'Organo Amministrativo**

Al punto 24.1 è citato l'Organo amministrativo in luogo degli Amministratori, per considerare la presenza dell'Amministratore Unico, coerentemente con la previsione dell'art. 21, punto 21.1.

### **Articolo 25 - Composizione dell'Organo Amministrativo**

Al punto 25.1, per coerenza con quanto indicato all'art. 21, punto 21.1, è prevista la facoltà dell'Assemblea di nominare un Amministratore Unico in alternativa al Consiglio di Amministrazione, a sua volta composto eventualmente da tre membri, in luogo dell'attuale numero, variabile da tre a sette membri.

Al punto 25.3 si menziona l'Amministratore Unico come alternativa agli amministratori, per coerenza con

quanto modificato in precedenza.

Al punto 25.4 si allinea la composizione di genere alle previsioni normative, prevedendo che in caso di Organo Amministrativo collegiale, la sua composizione sia tale da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti del collegio e comunque nel rispetto della normativa vigente.

Al punto 25.5, viene di conseguenza normato che, in caso di sostituzione, per qualunque causa, di un componente dell'Organo Amministrativo collegiale, essa avvenga secondo modalità tali da garantire il rispetto della quota di salvaguardia del genere meno rappresentato, di cui al comma 25.4.

#### **Articolo 29 - Rappresentanza sociale**

Al punto 29.1, si menziona l'Amministratore Unico, per coerenza con quanto modificato in precedenza.

#### **Articolo 33 - Controllo sulla Società e sui servizi pubblici ad essa affidati**

Al punto 33.1, 33.4. si menziona l'Amministratore Unico, per coerenza con quanto modificato in precedenza.

#### **Articolo 35 - Collegio sindacale**

Al punto 35.7 viene disposto che la nomina del Collegio Sindacale venga effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti del Collegio o comunque un numero di componenti conforme alla normativa in vigore.

Al punto 35.8 viene di conseguenza normato che, in caso di sostituzione, per qualunque causa, di un componente del Collegio Sindacale, essa avvenga secondo modalità tali da garantire il rispetto della quota di salvaguardia del genere meno rappresentato, di cui al comma 35.7.

#### **Articolo 36 - Controllo contabile**

Al punto 36.1, dopo le parole "controllo contabile" è aggiunto "di legittimità".

È aggiunto il punto 36.2, prevedendo la possibilità che la revisione volontaria sia svolta da Revisori Legali.

#### **Articolo 37 - Il revisore contabile**

Al punto 37.4, dopo le parole "in difetto", è coordinato sintatticamente il soggetto "essi" alla possibilità che vi sia la presenza del revisore contabile o della Società di revisione."

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Udita** la relazione del Sindaco;

**Richiamata** la deliberazione dell'Assemblea del giorno 08 febbraio 2005, verbalizzata dal notaio dott. Giulia Clarizio (n. 52866 di rep., n. 12679 di racc.) ed avente ad oggetto "*Trasformazione della Società Alto Vicentino Servizi S.r.l. in Società per azioni*" e "*Approvazione dello Statuto*";

**Richiamata** la deliberazione dell'assemblea straordinaria di AVS in data 14 marzo 2006, verbalizzata dal notaio dott. Giulia Clarizio (n. 54.099 di rep., n. 13.318 di racc.) ed avente ad oggetto "*Modifiche statutarie per affidamento servizio idrico integrato "in house"*";

**Richiamata** la deliberazione dell'Assemblea straordinaria di AVS in data 07 maggio 2007, verbalizzata dal notaio dott. Giulia Clarizio (n. 54.308 di rep., n. 14.049 di racc.) ed avente ad oggetto "*Aumento del capitale sociale*";

**Richiamata** la Legge 12 luglio 2011, n. 120 (*Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati, in GU n. 174 del 28-7-2011 e in vigore dal 12-8-2011*);

**Richiamato** il DPR 30.11.2012, n. 251 "*Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120*";

**Richiamato** il comma 4 dell'art. 4 della Legge 7 agosto 2012, n. 135 come formulato dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 - *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari)* che fa salva la facoltà di nomina di un Amministratore unico nelle società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta;

**Richiamata** la deliberazione dell'Assemblea di coordinamento degli Enti locali soci di Alto Vicentino Servizi S.p.a. del giorno 08 aprile 2015 con la quale la stessa accoglieva all'unanimità favorevolmente la proposta di modifica dello Statuto avanzata dal Consiglio di Amministrazione della Società;

**Considerato** che le modifiche statutarie della Società devono essere approvate in apposita Assemblea

straordinaria previo specifico mandato al Sindaco o suo delegato da parte del Consiglio Comunale di ciascun Comune Socio;

**Visto** il testo dello Statuto con le modifiche evidenziate allegato sub A alla presente deliberazione;

**Visto** il D. Leg.vo n° 267/2000;

**Visti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici e alla regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Leg.vo. n° 267/2000;

**Con** Voti Favorevoli Unanimi espressi in forma palese per alzata di mano, essendo 7 i componenti consiliari presenti e votanti;

### **DELIBERA**

- 1) di approvare, per le ragioni illustrate dal Sindaco, le modifiche e le integrazioni agli articoli n.: 4, 6, 21, 24, 25, 29, 30, 33, 35, 36, 37 dello Statuto di Alto Vicentino Servizi S.p.A. come esposte dettagliatamente dal Sindaco e risultanti dal documento allegato sub A;
- 2) di autorizzare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune ad assumere, in seno all'Assemblea della Società, le conseguenti necessarie deliberazioni al fine dell'approvazione delle modifiche dello Statuto di cui al punto 1 del dispositivo e autorizzandolo anche a recepire eventuali variazioni o correzioni allo stesso, di natura non sostanziale;
- 3) di stabilire che il rappresentante del Comune nella Assemblea della Società è il Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune stesso, o suo delegato;

\*\*\*\*\*

Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

\*\*\*\*\*

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  
DATA 15/07/2015

Il responsabile del servizio  
COVOLO Geom. Maurizio

\*\*\*\*\*

Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile  
DATA 15/07/2015

Il Responsabile del servizio  
DALLA VALLE Rag. Maria Chiara

## **STATUTO DI SOCIETA' PER AZIONI CHE NON FA RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO CON SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE TRADIZIONALE.**

### **Articolo 1 - Denominazione**

1.1 La Società è denominata "**ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.**" in forma abbreviata "AVS" o "AVS S.p.A."

1.2 La Società è a capitale interamente pubblico ed opera ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 5, lettera c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Articolo 2 - Sede**

2.1 La Società ha sede nel comune di Thiene (VI). La sede sociale può essere trasferita ad altro indirizzo nell'ambito del medesimo Comune con semplice decisione dell'Organo Amministrativo.

2.2 L'Organo Amministrativo potrà inoltre deliberare l'istituzione o la soppressione in Italia e all'estero di filiali, succursali, agenzie o unità locali; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

2.3 Nell'ipotesi di cui al precedente comma 2.2, i relativi atti dovranno essere preventivamente trasmessi ed approvati, prima della definitiva approvazione da parte degli organi sociali, dall'Assemblea di Coordinamento Intercomunale tra gli Enti Locali soci.

### **Articolo 3 - Attività che costituiscono l'oggetto sociale**

3.1 La Società, nel rispetto delle norme del Codice Civile riguardanti le Società per Azioni, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, della legge 5.01.1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", della L.R. 5/98 e della Legge 142/90 così come integrata dalla L. 498/92, ha per oggetto:

1. la gestione del servizio idrico integrato come definito dalla Legge 36/94 avente per scopo la captazione, l'adduzione, la distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;

2. la programmazione, la progettazione e la gestione, anche in concessione o tramite la stipula di apposite convenzioni, dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento e distribuzione di risorse idriche, anche funzionali alla produzione di energia elettrica, nonché la gestione di servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue;

3. l'installazione, l'ampliamento, la trasformazione, la manutenzione, la gestione degli impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia nelle sue varie forme;

4. la produzione e la vendita di energia nelle sue varie forme;

5. la gestione dei rifiuti urbani, speciali e di tutte le categorie, nonché dei residui riutilizzabili compresa la loro commercializzazione;

6. la gestione di impianti per lo smaltimento di rifiuti liquidi;

7. la prestazione del servizio di energy management;

8. la prestazione di servizi di gestione amministrativa, contabile, operativa, commerciale e di sportello Clienti.

La Società potrà svolgere le seguenti attività:

9. la gestione di attività in settori complementari od affini a quelli sopra indicati e che siano ad essa affidate dai Comuni soci o da terzi;

10. la realizzazione di studi, ricerche, progettazioni, acquisizioni e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere nei settori in cui opera la Società;

11. la partecipazione a concorsi, ad aste pubbliche, concessioni, licitazioni e trattative private, appalti concorso in attività rientranti nell'oggetto sociale anche mediante forme associative;

12. le attività svolte per gli Enti Locali soci ed affidate alla Società ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché i servizi resi alla collettività da essi rappresentate devono costituire la parte più importante dell'attività svolte dalla Società;

13. l'esercizio delle attività non costituenti servizio pubblico locale di rilevanza economica a favore degli Enti Locali soci o di soggetti terzi potrà essere svolta, previa approvazione da parte dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale tra i predetti Enti Locali, purché ciò non rechi in alcun modo pregiudizio allo svolgimento delle attività di cui al precedente comma, che debbono, comunque, rimanere prevalenti;

14. la Società potrà svolgere tutte le attività di cui all'oggetto sociale anche tramite soggetti terzi, nei limiti di legge, e comunque salva in tale ipotesi la preventiva approvazione dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale tra gli Enti Locali soci nonché - qualora dette attività integrino servizi pubblici di titolarità degli Enti Locali soci - dello stesso Ente titolare del servizio

15. ai sensi e per gli effetti di cui all'art.113, comma 15-quater, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, la Società non può partecipare a gare con procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di un soggetto erogatore di un servizio pubblico di rilevanza economica o per l'individuazione di un socio di società che eroga tale servizio, escluse, ai sensi dell'art.113, sesto comma del

citato D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 le prime gare aventi per oggetto i servizi forniti dalla Società stessa. La Società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le autorità dello Stato, con la Regione, la Provincia, gli altri enti pubblici e le università e potrà stipulare con essi convenzioni ed accordi di programma. La Società inoltre per il raggiungimento dell'oggetto sociale:

\* informerà sempre la propria azione agli indirizzi politico - amministrativi dei Soci nella realizzazione dell'oggetto sociale, attuando sempre la massima economicità, efficienza ed efficacia nel raggiungimento degli obiettivi;

\* utilizzerà contributi, finanziamenti liberamente erogati da Enti Pubblici e privati, finalizzati ai programmi di sviluppo o intervento previsti dal presente articolo;

\* potrà assumere direttamente o indirettamente partecipazioni in altri enti, Società o altre forme associative previste dalla legge ovvero costituire Società dalla stessa controllate aventi oggetto analogo o connesso al proprio; potrà altresì rilasciare cauzioni, avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia e costituire pegni, ipoteche e, in genere, prestare garanzie reali nell'interesse della Società. Essa potrà compiere in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale tutte le operazioni commerciali, industriali e, con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Organo Amministrativo utili e necessarie nei limiti previsti dal presente Statuto.

Restano comunque espressamente e tassativamente escluse, sia in ordine all'oggetto sociale che all'aspetto più propriamente strumentale ad esso, le attività che presentino profili di contrasto con le leggi n. 1815 del 23/11/1939 (Disciplina libere professioni), n. 1 del 2/1/1991 (Disciplina dell'attività di intermediazione immobiliare), n. 197 del 5/7/1991 (Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore), D.Lgs. n. 385 dell'1/9/1993 (T. U. delle leggi in materia bancaria e creditizia) e ogni altra attività il cui esercizio sia vietato alla Società.

#### **Articolo 4 - Durata**

4.1 La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre ~~2030~~ **2050 (duemilacinquanta)**.

4.2 La durata della Società potrà essere prorogata o ridotta solo a seguito di deliberazione resa dall'Assemblea straordinaria degli Enti Locali soci.

4.3 Nell'ipotesi di cui al precedente comma 4.2, la proposta di deliberazione dovrà essere preventivamente trasmessa ed approvata dall'Assemblea di Coordinamento Intercomunale tra gli Enti Locali Soci.

#### **Articolo 5 - Domicilio**

5.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

A tal fine la Società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'Organo Amministrativo di tempestivo aggiornamento.

#### **Articolo 6 - Capitale e azioni**

6.1 Il capitale sociale è di Euro ~~542.022,00 (cinquecentoquarantaduemilaventidue)~~ **2.167.227,00 (duemilionicentosessantasettemiladuecentovenisette/00)** ed è diviso in numero ~~542.022.= (cinquecentoquarantaduemilaventidue)~~ **2.167.227= (duemilionicentosessantasettemiladuecentoventisette)** azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna.

Le azioni tuttavia possono non essere emesse e distribuite. La qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci ed i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal libro soci. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

6.2 Ai sensi dell'art.113, quinto comma, lettera c) del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, in ogni caso la partecipazione di Comuni nei quali la Società realizza la parte più importante della propria attività non può essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale.

#### **Articolo 7 - Obbligazioni**

7.1 La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

#### **Articolo 8 - Finanziamenti**

8.1 La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

#### **Articolo 9 - Trasferimento delle azioni**

9.1 Le azioni sono nominative e indivisibili e sono trasferibili a norma di Legge.

9.2 Il possesso di una azione comporta la piena adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea dei soci.

9.3 Ai sensi dell'art.113, quinto comma, lettera c) del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 l'eventuale trasferimento

di azioni potrà avvenire solo tra gli Enti Pubblici Locali appartenenti alla Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia.

9.4 Il socio che intende cedere tutta o parte della propria partecipazione, deve comunicare tale sua intenzione, con l'indicazione della partecipazione che intende cedere, il prezzo, le modalità e il nominativo del socio acquirente, mediante lettera raccomandata, alla Società la quale senza indugio deve, sempre a mezzo lettera raccomandata, dare avviso della comunicata intenzione di cessione, del prezzo e delle modalità, a tutti i soci risultanti iscritti nel libro soci.

9.5 I soci hanno facoltà di procedere all'acquisto della partecipazione al prezzo di cui sopra, in proporzione alle rispettive partecipazioni societarie, dandone comunicazione scritta al socio venditore e alla Società entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'avviso di vendita comunicato alla Società.

9.6 Le azioni rimaste invendute potranno essere acquistate dagli altri soci, in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni sociali seguendo la procedura sopra descritta. In ogni caso il socio sarà libero di trasferire tutta o parte della propria partecipazione qualora, osservato l'obbligo di preventiva comunicazione alla Società sopra stabilita, siano decorsi entrambi i termini innanzi indicati, senza che nel frattempo sia stato esercitato il diritto di acquisto di tutta la quota in vendita da parte degli altri soci. Resta fermo il rispetto della partecipazione pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale da parte dei Comuni nei quali la Società realizza la parte più importante della propria attività.

9.7 Qualsiasi trasferimento effettuato senza il rispetto della procedura del presente articolo, sarà nullo e inefficace nei confronti della Società.

9.8 Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria il capitale sociale potrà essere aumentato con le modalità fissate nella deliberazione, fermo che, salvo diversa determinazione, le azioni devono essere offerte in opzione ai soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali.

#### **Articolo 10 - Recesso**

10.1 Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) l'eliminazione di una o più cause di recesso eventualmente previste dallo Statuto;
- h) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c.

#### **Articolo 11 - Soggezione ad attività di direzione e controllo**

11.1 La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

#### **Articolo 12 - Competenze dell'Assemblea ordinaria**

12.1 L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. In particolare, l'Assemblea ordinaria:

- a. esprime gli indirizzi politico-amministrativi dei soci nella realizzazione dell'oggetto sociale;
- b. approva i budget e le loro eventuali variazioni;
- c. approva il programma degli investimenti;
- d. approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- e. autorizza gli atti di Amministrazione di cui all'articolo 24 del presente Statuto.

12.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca dei componenti dell'Organo Amministrativo di cui ai successivi artt. 24 e 25; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

#### **Articolo 13 - Competenze dell'Assemblea straordinaria**

13.1 Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello Statuto, previa approvazione da parte dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale tra gli Enti Locali soci;

- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
  - c. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 7 del presente Statuto, previa approvazione da parte dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale tra gli Enti Locali soci;
  - d. la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 9 del presente Statuto;
  - e. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.
- 13.2 L'attribuzione all'Organo Amministrativo di deliberare che per legge spettano all'Assemblea, non fa venire meno la competenza principale dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

#### **Articolo 14 - Convocazione dell'Assemblea**

14.1 L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, ai sensi dell'art. 2364 C.C.

14.2 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia.

14.3 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) del capitale sociale.

14.4 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'Assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

14.5 L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con Raccomandata o Raccomandata a mano almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

#### **Articolo 15 - Assemblee di seconda e ulteriore convocazione**

15.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le Assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per l'Assemblea successiva alla seconda.

15.2 L'Assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

#### **Articolo 16 - Assemblea totalitaria**

16.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

16.2 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **Articolo 17 - Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum**

17.1 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

17.2 L'Assemblea ordinaria in seconda o ulteriore convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

17.3 L'Assemblea ordinaria in ogni convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

#### **Articolo 18 - Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum**

18.1 L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

18.2 In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni inerenti:

- a. il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b. la trasformazione;
- c. lo scioglimento anticipato;

- d. la proroga della durata;
- e. la revoca dello stato di liquidazione;
- f. il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g. l'emissione di azioni privilegiate.

18.3 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto.

#### **Articolo 19 - Norme per il computo dei quorum**

19.1 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

19.2 Le azioni proprie e le azioni possedute dalle Società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

19.3 Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

19.4 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'Assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

19.5 Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'Assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'Assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

#### **Articolo 20 - Rappresentanza del socio in Assemblea: le deleghe**

20.1 Fermi i divieti di cui all'articolo 2372 c.c., i soci possono partecipare alle Assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La Società acquisisce la delega agli atti sociali.

#### **Articolo 21 - Presidente e segretario dell'Assemblea. Verbalizzazione**

21.1 L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione **o all'Amministratore Unico, ove presente**, o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

21.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

21.3 Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

21.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori Assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

#### **Articolo 22 - Procedimento Assembleare: svolgimento dei lavori**

22.1 E' consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

#### **Articolo 23 - Modalità di voto**

23.1 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

#### **Articolo 24 - Competenza e poteri dell'Organo Amministrativo**

24.1 La gestione della Società spetta esclusivamente ~~agli amministratori~~ **all'Organo amministrativo, il quale compie** le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge.

#### **Articolo 25 - Composizione dell'Organo Amministrativo**

25.1 La Società è amministrata, **a scelta dell'Assemblea**, da un Consiglio di Amministrazione composto da ~~3 (tre) a 7 (sette)~~ **3 (tre) membri ivi compreso il Presidente, che opera con metodo collegiale, ovvero da un Amministratore Unico, il quale rivestirà anche il ruolo di legale rappresentante.**

25.2 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, ove non vi abbia provveduto

l'Assemblea; può nominare altresì un Vice Presidente che sostituirà il Presidente in caso di impedimento. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie funzioni ad uno o più dei propri membri, determinando il limite della delega e può altresì nominare procuratori.

25.3 Gli Amministratori **o l'Amministratore Unico** durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili; se, in pendenza del termine, vengono a mancare uno o più Amministratori, si applicano le norme del Codice Civile.

**25.4 La nomina dell'Organo Amministrativo, laddove previsto in veste collegiale, viene effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti del collegio e comunque nel rispetto della normativa vigente.**

**25.5 In caso di sostituzione, per qualunque causa, di un componente dell'Organo Amministrativo collegiale, la sua sostituzione avviene secondo modalità tali da garantire il rispetto della quota di salvaguardia del genere meno rappresentato, di cui al comma 25.4 che precede.**

#### **Articolo 26 - Presidente del Consiglio di Amministrazione**

26.1 Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea.

26.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

26.3 Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

#### **Articolo 27 - Organi delegati**

27.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

27.2 Il Consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il Presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

27.3 Al Consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

27.4 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c.

27.5 L'Organo Amministrativo può nominare Direttori Generali, determinandone i poteri.

#### **Articolo 28 - Delibere del Consiglio di Amministrazione**

28.1 Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di Amministrazione.

28.2 La convocazione è fatta almeno 7 (sette) giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

28.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 2 (due) giorni.

28.4 Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto;
- con il voto unanime dei suoi componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi del presente Statuto.

I Consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

28.5 Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 22.1 del presente Statuto.

28.6 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci effettivi.

28.7 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero dall'Amministratore più anziano per carica, o in subordine, per età.

#### **Articolo 29 - Rappresentanza sociale**

29.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori Delegati, nei limiti della delega, **ovvero l'Amministratore Unico, ove presente**, hanno la rappresentanza generale della Società e possono nominare, per il compimento di singoli atti, istitori e procuratori speciali nei limiti dei loro poteri.

29.2 La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori ed agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

### **Articolo 30 - Remunerazione degli amministratori**

30.1 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione **e all'Amministratore Unico, ove presente**, spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'Assemblea all'atto della nomina.

30.2 Con decisione dei soci può essere accantonata a favore degli amministratori **o dell'Amministratore Unico** nelle forme reputate idonee, anche con sistemi assicurativi o previdenziali, una indennità per la risoluzione del rapporto da liquidarsi all'estinzione del mandato.

### **Articolo 31 – Assemblea di coordinamento tra gli Enti Locali soci**

31.1 L'assemblea di coordinamento intercomunale tra gli Enti Locali soci è istituita e disciplinata da apposita convenzione sottoscritta da tutti gli Enti Locali Soci ai sensi dell'Art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### **Articolo 32 - Convenzione di gestione per i servizi affidati dalle autorità preposte in base alle normative di settore**

32.1 La gestione dei servizi affidati, anche ai sensi dell'art.113, quinto comma, lettera c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, alla Società dalle Autorità preposte in base alle singole normative di settore, viene disciplinata mediante apposita convenzione stipulata dalla Società con le predette Autorità;

32.2 Le Autorità di settore restano titolari di tutte le competenze stabilite dalle disposizioni di legge, statale, e regionale, vigenti in materia di organizzazione, programmazione, e controllo dei servizi affidati alla Società nonché della predisposizione dei programmi pluriennali degli interventi (in quanto previsti dalla legge) che la Società dovrà realizzare.

### **Articolo 33 - Controllo sulla Società e sui servizi pubblici ad essa affidati**

33.1 Le modalità di controllo nei confronti della Società da parte degli Enti Locali soci, ai sensi dell'art.113, quinto comma, lettera c) del D. Lgs.28 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, sono disciplinate nel rispetto delle competenze delle Autorità eventualmente previste dalle normative di settore, dagli stessi Enti Locali mediante apposita convenzione tra i predetti Enti Locali in conformità all'art.30 del D.Lgs. 267/2000 appena menzionato.

33.2 Al fine dell'esercizio del controllo di cui al comma precedente da parte degli Enti Locali soci, gli organi sociali della Società, per quanto di rispettiva competenza sono tenuti:

\* ad inviare il bilancio di esercizio, il piano industriale e gli altri documenti di tipo programmatico all'Assemblea di Coordinamento Intercomunale per il preventivo parere;

\* ad inviare alla predetta Assemblea di Coordinamento Intercomunale la relazione di cui all'art. 2409 ter, comma 2 c.c. contestualmente al deposito nella sede della Società;

\* ad inviare senza ritardo, anche su richiesta di essa, gli ulteriori atti indispensabili alla Commissione nominata dall'Assemblea di Coordinamento Intercomunale al fine della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati.

33.3 La trasmissione di tutti gli atti sopra ricordati avviene anche al fine di consentire agli Enti Locali soci di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi a mezzo della Società. Pertanto gli atti di cui al comma precedente devono essere trasmessi all'Assemblea di Coordinamento Intercomunale prima della definitiva approvazione da parte degli organi sociali.

33.4. Almeno una volta all'anno, il Presidente **o l'Amministratore Unico, ove presente**, ed il Direttore Generale della Società espongono apposita relazione, avente per oggetto la gestione dei servizi pubblici svolti nonché l'andamento generale dell'amministrazione della Società, davanti all'Assemblea di Coordinamento Intercomunale;

33.5 A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è inoltre consentito a ciascun Ente Locale il diritto di domandare sia nell'Assemblea della Società sia al di fuori di essa, mediante richiesta sottoscritta dal legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici da esso affidati alla Società, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della Società stessa;

33.6 La Società è tenuta a svolgere i servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizio) aventi contenuti approvati preventivamente dagli Enti Locali richiedenti ovvero, nell'ipotesi di servizi affidati alla Società da Autorità preposte dalle normative di settore, mediante convenzioni stipulate tra la Società e le Autorità predette;

33.7 Gli amministratori ed il Collegio Sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo Ente Locale su ciascun servizio da esso affidato alla Società.

### **Articolo 34 - Direttore Generale**

34.1 In relazione agli incarichi degli amministratori e alla complessità operativa della Società, l'Organo Amministrativo può nominare un Direttore Generale. Nell'atto di nomina si dovrà stabilire:

- \* specifiche responsabilità legali e gestionali e relativi poteri;
- \* durata dell'incarico;
- \* tipologia del contratto intercorrente tra la Società e il Direttore Generale e le cause di revoca e di risoluzione.

### **Articolo 35 - Collegio sindacale**

35.1 Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile.

35.2 L'Assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti ne nomina il Presidente e determina, per tutta la durata dell'incarico, il compenso dei presenti.

35.3 Per tutta la durata del loro incarico, i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

35.4 I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

35.5 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

35.6 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 22.1 del presente Statuto.

**35.7 La nomina del Collegio Sindacale viene effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti del Collegio o comunque un numero di componenti conforme alla normativa in vigore.**

**35.8 La sostituzione, per qualunque causa, di un componente del Collegio Sindacale, avviene secondo modalità tali da garantire il rispetto della quota di salvaguardia del genere meno rappresentato, di cui al comma 35.7 che precede.**

### **Articolo 36 - Controllo contabile**

36.1 In presenza dei requisiti richiesti dalla legge il controllo contabile **di legittimità** sarà esercitato dal Collegio Sindacale. In tal caso il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

**36.2 La revisione volontaria potrà essere svolta anche da Revisori Legali.**

### **Articolo 37 - Il revisore contabile**

37.1 Il revisore o la Società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

37.2 L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

37.3 L'Assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

37.4 Il revisore contabile o la Società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies c.c. In difetto **essi** sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

37.5 I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

### **Articolo 38 - Bilancio e utili**

38.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

38.2. Gli Amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla nota integrativa. Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori all'Assemblea di Coordinamento Intercomunale per il preventivo parere nonché al Collegio Sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo ed approvarlo.

38.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'Assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

**Articolo 39 - Scioglimento e liquidazione**

39.1 Verificandosi una causa di scioglimento della Società prevista dalla legge si applica la disciplina prevista dagli artt. 2484 e segg. C.C.

**Articolo 40 - Clausola compromissoria**

40.1 Tutte le controversie, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale che dovessero insorgere tra soci, oppure tra soci e Società, ivi espressamente comprese anche quelle aventi ad oggetto la validità di delibere Assembleari, e le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti saranno risolte in via-definitiva in conformità al Regolamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza.

L'organo arbitrale sarà nominato dalla Camera arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza.

**Articolo 41 - Foro Competente**

41.1 Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente Statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

**Articolo 42 - Legge Applicabile**

42.1 Al presente Statuto si applica la legge italiana.

**Articolo 43 - Computo dei termini**

43.1 Tutti i termini previsti dal presente Statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno "iniziale" né quello "finale".